

-

Atto costitutivo di associazione

-

REPUBBLICA ITALIANA

-

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di dicembre in Cagliari, Viale Trieste, civico n. 12,

29 dicembre 2008

Dinanzi a me Dottor Enrico Dolia, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, senza l'assistenza dei testimoni,

sono presenti le signore:

- Caboni Lidia, nata ad Ozieri il giorno 12 marzo 1933, residente a Cagliari, Via Arrigo Solmi n. 46, cittadina italiana, codice fiscale CBN LDI 33C52 G203R;

- Onano Maria Giovanna, nata a Cagliari il giorno 18 dicembre 1954, residente a Cagliari, Via Arrigo Solmi n. 46, cittadina italiana, codice fiscale NNO MGV 54T58 B354N;

- Loi Maria Cristina, nata a Cagliari il giorno 28 agosto 1959, residente a Cagliari, Via Arrigo Solmi n. 25, cittadina italiana, codice fiscale LOI MCR 59M68 B354C;

- Loi Tiziana, nata a Cagliari il giorno 11 novembre 1969, residente a Cagliari, Via Arrigo Solmi n. 46, cittadina italiana, codice fiscale LOI TZN 69S51 B354Z;

- Loi Silvana, nata a Cagliari il giorno 11 novembre 1969, residente a Cagliari, Via Arrigo Solmi n. 46, cittadina italiana, codice fiscale LOI SVN 69S51 B354L.

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra le sunnominated comparenti una associazione musicale senza scopo di lucro denominata "ARPEGGIANDO".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Cagliari, Via Arrigo Solmi n. 46.

Articolo 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4

L'associazione si propone gli scopi ed è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalle comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 5

A comporre il consiglio direttivo, a tempo indeterminato e fino a revoca, vengono nominate le sopra generalizzate signore Lidia Caboni, Maria Giovanna Onano, Maria Cristina, Tiziana e Silvana Loi.

Le signore Tiziana Loi, Silvana Loi e Lidia Caboni vengono nominate rispettivamente presidente del consiglio direttivo, vice presidente e segretaria - tesoriere.

La signora **Tiziana Loi** viene inoltre nominata, a tempo indeterminato, direttore artistico e didattico della associazione.

Articolo 6

Per quanto qui non contemplato, le parti fanno riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene firmato in fine dalle comparenti e da me Notaio, essendo le ore tredici e cinque minuti, previa lettura da me datane alle comparenti, le quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di **un** foglio in parte scritto da me Notaio ed in parte scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime **due** facciate e quindici righe.

Caboni Lidia

Onano Maria Giovanna

Loi Maria Cristina

Loi Tiziana

Loi Silvana

Dr. Enrico Dolia, Notaio

Allegato "A" all'atto n.33856

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una associazione culturale e musicale denominata **"Arpeggiando"**, con sede nel Comune di **Cagliari, Via Arrigo Solmi n. 46.**

Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 2

L'associazione, che non persegue scopo di lucro, si propone le seguenti finalità:

- svolgere attività di promozione culturale e musicale attraverso l'insegnamento della musica per la formazione di un complesso orchestrale denominato **Harp Ensemble** e di una scuola di arpa classica e di arpa celtica;
- operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale anche in collaborazione con altri enti;
- produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri enti, associazioni e/o scuole, nella sfera

dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;

- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;
- organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con scuole e gruppi musicali italiani e stranieri;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- promuovere attività culturali quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani e adulti, musicoterapia;
- qualificarsi punto di riferimento per tutti coloro che, in condizione di minorazione fisica o psichica, trovino, nella attività della musicoterapia, un sollievo alla propria condizione;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Articolo 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto

di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;

e) erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'associazione;

f) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;

g) richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

h) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

j) inoltrare le opportune richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate e diverse da quelle "istituzionali" ad eccezione delle attività ad esse connesse che possano essere utili al raggiungimento degli scopi associativi.

L'associazione, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 4

La durata dell'associazione musicale e culturale "Arpeggian-

do" è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5

Il patrimonio dell'associazione, indivisibile é costituito:

- a) dalle quote e dai contributi degli associati;
- b) da eredità, donazioni e legati;
- c) dai contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- e) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione potrà acquisire a qualsiasi titolo beni mobili o immobili.

Gli apporti degli associati sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi stabiliti dal consiglio direttivo, che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono in nessun caso né trasmissibili, né rivalutabili, né rimborsabili.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito per le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6

Con deliberazione del consiglio direttivo l'associazione potrà aderire nonché collaborare con associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi, enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, può con essi stipulare convenzioni per la realizzazione di specifiche attività. L'associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e, conseguentemente, provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sopranazionali,

nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.

Articolo 7

L'anno finanziario inizia il **1 gennaio** e termina il **31 dicembre** di ogni anno. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico - finanziario è ratificato dall'assemblea entro il **30 giugno** dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale in esame.

Articolo 8

Possono aderire alla associazione le persone fisiche, gli enti e le associazioni che siano interessati all'attività svolta dalla stessa.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri associati che con i terzi.

Articolo 9

L'associazione è composta:

- a) dagli associati fondatori;
- b) dagli associati ordinari;
- c) dagli associati onorari.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione.

Sono associati ordinari coloro che, avendo presentato domanda di adesione all'associazione, ne hanno ottenuto l'accettazione da parte del consiglio direttivo.

Sono associati onorari coloro che son proclamati tali dal consiglio direttivo per particolari benemeritenze nel campo musicale e nei confronti dell'associazione, non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto al voto.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto. Le adesioni alla associazione da parte di minori è consentita nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative, all'osservanza degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'associazione.

Gli associati fondatori ed ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare all'assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro associato purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, soltanto un altro associato con diritto di voto.

Articolo 10

La disciplina del rapporto associativo è improntata a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli as-

sociati.

Articolo 11

Gli associati sono tenuti:

- a) al versamento della quota sociale annuale e dei contributi stabiliti dagli organi sociali;
- b) al possesso e alla presentazione della tessera sociale quando richiesto;
- c) all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
- d) all'osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- e) a partecipare alla vita dell'associazione informandosi presso la sede di eventuali riunioni o nuove iniziative ed a controllare gli avvisi ivi esposti;
- f) a risarcire eventuali danni dagli stessi cagionati all'associazione, nella misura determinata dagli organi sociali.

Articolo 12

Sono amici dell'associazione coloro che effettueranno versamenti contributivi non rientranti tra quelli previsti per gli associati ordinari e che non chiedano l'ammissione come associati.

Il consiglio direttivo potrà riconoscere la qualifica di amico anche a persone che si siano distinte per meriti nei confronti dell'associazione.

Articolo 13

Gli associati cessano di far parte dell'associazione per:

- a) recesso;
- b) morosità, qualora l'associato non abbia provveduto ai pagamenti delle quote associative entro trenta giorni dalla scadenza ed entro il 31 gennaio per quella annuale;
- c) esclusione, qualora l'associato, con il suo comportamento, si sia esposto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'associazione, danneggiando moralmente e/o materialmente, l'associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea.

La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta all'associato.

L'associato escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote associative, in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote dovute.

L'associato receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative già versate né ad indennità di alcun titolo.

L'associato che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

Gli associati che intendessero proporre reclami contro il provvedimento di esclusione potranno ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

Articolo 14

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il segretario - tesoriere;
- e) il direttore artistico e didattico.

Articolo 15

L'assemblea degli associati è il massimo organo dell'associazione. Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione, firmato dal presidente della associazione, devono essere indicati l'ordine del giorno, luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione.

Gli atti dell'associazione, le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti sono a disposizione presso la sede sociale per la consultazione da parte degli associati.

Articolo 16

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un giorno dopo quella fissata in prima convocazione, con un minimo pari a un quinto degli associati. All'assemblea partecipano tutti gli associati iscritti nei libri associativi ed in regola con il pagamento delle quote associative. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni associato nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto.

Articolo 17

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.

L'assemblea elegge il segretario e, ove necessario, due scrutatori. L'assemblea vota per alzata di mano.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.

Articolo 18

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione annuale della relazione finanziaria e del

conto consuntivo;

b) l'elezione dei membri del consiglio direttivo;

c) l'elezione dei membri del consiglio dei probiviri;

d) l'approvazione annuale della relazione del presidente sull'attività svolta dall'associazione, nell'esercizio precedente;

e) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria sottoposti al suo esame su delibera del consiglio direttivo.

Articolo 19

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del consiglio direttivo o da un quinto degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento.

Articolo 20

Il consiglio direttivo è composto da almeno 5 (cinque) membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati in regola con il pagamento della quote associative. Il consiglio direttivo può essere nominato a tempo indeterminato e fino a revoca.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, un vice presidente ed il segretario.

In caso di dimissione recesso o decadenza di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo può decidere la loro reintegrazione per cooptazione.

Il consigliere che non partecipa a quattro riunioni del consiglio direttivo senza giustificato motivo decade dall'incarico.

In ogni caso il numero dei componenti il consiglio direttivo non può ridursi a meno di tre.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, non è ammessa delega.

Le delibere del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sistema di votazione è palese e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 21

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Spetta pertanto al consiglio, a puro titolo esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;

b) amministrare con oculatezza i beni dell'associazione e

quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
c) redigere, far applicare e modificare i regolamenti;
d) stabilire le quote associative e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente statuto e dal regolamento;
f) redigere il rendiconto economico;
g) istituire eventuali sezioni in altre città;
h) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
i) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi associativi, e che non siano riservati all'assemblea o al presidente.

Articolo 22

Il presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il presidente viene eletto dal consiglio direttivo, dura in carica quanto il consiglio direttivo e può essere rieletto.

Il presidente sovrintende all'attività della associazione di ogni settore, in conformità alle delibere dell'assemblea degli associati, convoca il consiglio direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere.

Firma il rendiconto annuale da presentare all'assemblea, convoca e dichiara aperte le assemblee.

In caso di necessità, il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento. In caso di dimissioni del presidente, egli rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

Il vicepresidente viene nominato dal consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Sostituisce il presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del presidente.

Articolo 23

Il segretario - tesoriere, nominato dal consiglio direttivo, è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'associazione, nonché della redazione dei verbali di assemblea e del consiglio direttivo.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed esegue i vari mandati del consiglio direttivo. Cura la regolare tenuta della contabilità.

Articolo 24

Il direttore artistico e didattico partecipa di diritto alle riunioni del consiglio direttivo, con diritto di voto. Esprime parere obbligatorio e vincolante in merito alle questioni

artistiche e didattiche.

La carica di direttore artistico e didattico e quella di presidente possono coincidere nella medesima persona.

Articolo 25

La direttrice artistica e didattica dell'associazione può essere revocata dal consiglio direttivo soltanto per gravi motivi. In caso di sua assenza o impedimento ella soltanto può delegare altri a sostituirla nella detta carica e per periodi determinati. In caso di inabilità o morte spetta al consiglio direttivo la nomina di un nuovo direttore.

Articolo 26

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi associativi.

Articolo 27

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad una associazione senza scopo di lucro avente finalità analoga, salvo in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra gli associati e determinandone i poteri.

Articolo 28

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto o nei regolamenti redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Carboni Lidia

Onano Maria Giovanna

Loi Maria Cristina

Loi Tiziana

Loi Silvana

Dr. Enrico Dolia, Notaio

Copia conforme all'originale
registrato a Cagliari
il 30 dicembre 2008 al n.13200
Euro 168,00
Cagliari, 31 dicembre 2008



